

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno VI — Vol. X

Domenica 9 Febbraio 1879

N. 249

I SEGRETARI DEI COMUNI

Fra le tante questioni che in sè contiene la riforma da tanti anni vagheggiata delle leggi che regolano le amministrazioni dei nostri Comuni, una ve ne ha che sebbene meno delle altre attragga sopra di sè l'attenzione dei pubblicisti o dei nostri uomini di Stato è però, nella sua modesta apparenza, intimamente collegata al buon andamento degli affari che le leggi vigenti, nel nostro ordinamento amministrativo, hanno affidati alle aziende municipali. — Cotesta è la questione degli impiegati degli uffici comunali ed in specie del segretario del Comune.

Non spenderemo molte parole a dimostrare la importanza di cotesto pubblico funzionario in dipendenza di quella dell'ingerenza affidatagli in dritto od in fatto giacchè cotesta è ormai sentita e riconosciuta universalmente. Se la sua azione è meno sentita nei grandi Comuni per i quali è assai più facile trovare rappresentanti che consacrino totalmente l'opera loro agli affari municipali, in quelli più piccoli invece, ed in specie nei rurali, il segretario è veramente colui che principalmente dirige e provvede alla esecuzione delle svariate e delicate incombenze affidate all'ufficio comunale. I rappresentanti legali del comune nominati a tempo e succedentisi rapidamente gli uni agli altri, spesso digiuni di leggi e di studi, occupati dai propri interessi privati, non allettati da guadagno ma anzi spesso disgustati delle odiosità inerenti alla carica in specie in tempi di strettezze finanziarie, raramente si adattano ad assumere personalmente, come fingono di credere le leggi ed il Governo, la direzione dell'andamento generale degli affari del municipio. — Il segretario, il quale spesso è una persona che incomincia e finisce la sua carriera d'impiegato nello stesso ufficio ed in servizio dello stesso Comune, è colui che veramente ha la tradizione e la direzione degli affari. La firma del sindaco e degli altri rappresentanti legali del Comune, novanta volte su cento non fa altro che autenticare e ricopiare dinanzi alle autorità superiori ed al pubblico il lavoro, buono o cattivo che sia, del segretario comunale.

Eppure le leggi ed i regolamenti che trattano delle amministrazioni comunali e delle faccende ad esse annesse sdegnano quasi di occuparsi di cotesto pubblico funzionario. Si occupano di lui e lo rammentano però quando si tratta di chieder conto a qualcuno del cattivo andamento degli affari del municipio: allora soltanto si proclama la importanza del suo ufficio chiamandolo *responsabile di ogni ingerenza che debba essere disimpegnata dag'uffici comunali*, come si legge nel regolamento comunale e provin-

ciale. — Così dunque, mentre se tutto va bene è al sindaco ed agli altri rappresentanti che se ne attribuisce il merito e che si rivolgono gli elogi e le ricompense del Governo, quando invece gli affari s'incagliano e la faccenda va male è proprio al segretario che per disposizione del citato regolamento se ne dà colpa, ed è proprio lui che deve soggiacere alla spesa del commissario che il Prefetto può inviare pel luogo ai termini dell'art. 145 della legge comunale e provinciale!

Ammissa così implicitamente dal senso stesso delle leggi e de' regolamenti la importanza dell'ufficio del Segretario comunale, messa così in giuoco la di lui personale responsabilità, è bene strano che la legge ed il Governo si occupino poi così poco della scelta di cotesto funzionario e niente affatto delle sue sorti e del suo trattamento. — La legge comunale del 1859 lasciava completamente liberi i Municipi di prendersi per segretario qualunque persona fosse loro piaciuta; la legge vigente si è limitata a chiedere in lui quei requisiti comuni di età e di moralità che si ricercano per un inserviente qualunque, e più una patente d'idoneità rilasciata da una Prefettura del Regno senza obbligo alcuno di studii preventivi tecnici o pratici. Sono poi completamente liberi i Municipi di nominare e licenziare il Segretario a loro capriccio, non richiedendosi neppure i motivi delle relative deliberazioni.

Ed è così che l'ufficio importante del Segretario comunale viene lasciato in piena balia del voto di poche persone influenti del paese, potendo senza ragione togliersi da un giorno all'altro ad una persona di provetta ed sperimentata capacità per affidarsi ad un giovane novellino che goda le simpatie di qualche pezzo grosso del Comune. Chiunque sa quanto possano nei piccoli paesi le gare pettegole, le guerriccioline meschine fra famiglia e famiglia, le gelosie, le antipatie e simpatie personali, ed i legami di interesse e di parentela, può agevolmente giudicare quanto possa essere sicura e decorosa la posizione del Segretario comunale sul quale coteste passioncelle paesane possono sbizzarrirsi a volontà da un momento all'altro senza che nessuna legge e nessuna autorità valga ad arrestarne gli effetti.

La numerosa classe di cotesti pubblici funzionari non ha quasi mai cessato dal far presente al Governo ed al Parlamento la sua poco lieta posizione; si è fatto da loro rilevare fino all'evidenza che le disposizioni vigenti compromettono non tanto il loro personale interesse quanto la dignità dell'ufficio ed il buon andamento delle faccende affidate ai Municipi. Ogni volta che si è trattato di riformare la legge comunale cotesti reclami si sono rinnovati con ogni insistenza, e le petizioni dei Segretari comunali ingombrano un buono spazio negli scaffali dell'Ar-

chivio della Camera. Però l'evidenza delle ragioni invocate da loro ha trovato fin qui un ostacolo invincibile nella teoria della libertà municipale. — Questa teoria, vulnerata e sconfessata mille volte dal Governo e dalla legge con la designazione delle spese e delle entrate obbligatorie, col vincolo alle adunanze consiliari, con le leggi sulla viabilità e sulla istruzione pubblica, ed in cento altri modi, è sempre apparsa cosa sacrosanta ed inviolabile quando si è trattato dei Segretarii comunali. — La Commissione governativa istituita con decreto ministeriale del 30 aprile 1876 per lo studio delle riforme da introdursi nella legge comunale e provinciale prese in esame le petizioni dei Segretarii comunali, ne riconobbe la giustizia e la ragionevolezza, ma pure non credè introdurre nel suo progetto alcuna disposizione a loro favorevole, giacchè, come si esprime la Relazione presentata al Ministro dell'interno l'8 ottobre di quell'anno « dovè con dolore considerare come » per soddisfare le loro domande occorrerebbe introdurre nella legge comunale e provinciale delle « disposizioni restrittive della libertà dei Comuni, mal » rispondenti all'indole della proposta riforma intesa » ad allargare quella libertà con le sole limitazioni » indispensabili nell'interesse generale dello Stato. » E cotesto concetto di una maggior libertà da darsi ai Consigli comunali induceva anzi la Commissione a proporre che non si richiedesse altrimenti la patente di idoneità per i Segretarii dei Comuni di prima classe.

Però, tanta è l'evidenza delle ragioni addotte in favore di questi funzionari, che la Commissione parlamentare per lo studio del progetto ministeriale presentato dall'on. Nicotera nel dicembre 1876 non potè restarne non colpita, e dovè deflettere un poco dalla rigorosa osservanza della teoria della libertà dei Municipi. La on. Commissione comprese e confessò che, massime nei piccoli centri, il Segretario è l'anima dell'amministrazione comunale; dichiarò che provvedere alla sorte di cotesti impiegati è assicurare il buon servizio del Comune che è cosa che interessa anche lo Stato; concluse che commettendosi ai Comuni la direzione e la sorveglianza di servizi importanti e di utilità generale il legislatore poteva e doveva far qualche cosa per essere sicuro che i Segretarii comunali abbiano le cognizioni occorrenti ed un trattamento comportabile. In conseguenza di cotesti concetti abbracciati dalla gran maggioranza della Commissione si ammise nel progetto di riforma qualche disposizione intesa a favorire una buona scelta ed un miglior trattamento de' Segretarii comunali. Così si progettò che dovesse sempre richiedersi per i Segretarii da nominarsi la patente d'idoneità, eccetto che non si trattasse di persone insignite di laurea universitaria ed elette in Comuni di prima classe, che il minimo degli stipendii dovesse essere di L. 800 per i Comuni di seconda e di L. 1200 per quelli di prima classe, e che infine in caso di licenziamento senza gravi motivi spettasse al Segretario una indennità ragguagliata a sei mesi di stipendio.

Certo è che coteste proposte concrete della Commissione non corrispondevano al loro scopo nè ai concetti spiegati da lei. Il limite degli stipendi tal qual è proposto resulterebbe affatto meschino ed umiliante, giacchè non vi sarebbe in tutta la burocrazia governativa un impiegato di concetto con uno stipendio così esiguo quanto quello di un Segretario

di un Comune di prima classe. Così pure la indennità concessa dal rammentato progetto al Segretario comunale che soggiacesse all'onta di un licenziamento non giustificato resulterebbe illusoria, e non riterrebbe certo i Consigli comunali dal gusto di cavarsi un simile capriccio. Anzi sarebbe addirittura lesiva agli interessi dei Segretarii, dacchè ormai la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali abbia stabilito come, nonostante la libertà sconfinata concessa dalla legge ai Municipi riguardo ai proprii impiegati, non si possa mettere da un giorno all'altro sulla strada un impiegato, ed in specie il Segretario, senza un qualche compenso; e rammenteremo a cotesto proposito una sentenza della Corte di Cassazione di Torino del 19 aprile 1877 colla quale viene stabilita la massima che se la nomina di un impiegato comunale fu fatta per un tempo indeterminato e se lo stipendio fu convenuto *ad anno* (come generalmente si usa) non può essere congelato se non previa una diffida di un'anno intero.

Però, qualunque sia il valore delle proposte contenute nel citato progetto a riguardo dei Segretarii comunali, è assai valutabile il concetto che le ha promosse; si è insomma convenuto che cotesto impiego interessa non solo il Comune quanto lo Stato, e che di conseguenza la scelta del titolare ed il suo trattamento non possono lasciarsi completamente in balia dei Consigli comunali. Nè di fatto potrebbe ammettersi il contrario, non solo nell'interesse di cotesta importante classe di pubblici funzionarii quanto in quella dei pubblici servizii.

La teoria della libertà comunale non può applicarsi in proposito a questo argomento finchè almeno non venga a cambiarsi radicalmente l'ordinamento generale amministrativo tal quale è oggi impiantato in Italia. Se il segretario comunale non dovesse attendere che alle cure dell'amministrazione del Comune e del suo patrimonio, intenderemmo bene che non potrebbe lo Stato ingerirsi nella sua scelta e nel suo trattamento senza ledere cotesta teoria. Potrebbe dirsi che lo Stato ha sempre interesse a che le amministrazioni comunali procedano bene e che è intimamente cointeressato nel buon andamento degli interessi locali, e conseguentemente che una certa ingerenza anche a questo proposito non potrebbe essergli negata; però avrebbero moltissima ragione i comunisti ed i loro rappresentanti di chiedere allo Stato di lasciarli liberi nel disbrigo dei loro interessi locali. Ma gli uffizii municipali non servono solo agli interessi locali, perchè per una buona metà il lavoro loro affidato si compie anzi principalmente nell'interesse dello Stato. Chi ha pratica degli uffizii comunali e degli ordinamenti amministrativi vigenti, ben sa che non vi è quasi faccenda governativa importante che non venga iniziata negli uffizii municipali; è anzi da questi che in molti casi vengono forniti i materiali più necessari. La leva militare, il censimento, le statistiche, le liste dei giurati, le liste politiche, i ruoli dei tributi, la pubblica sicurezza, la polizia giudiziaria, sono tutte faccende che assorbono oltre la metà del lavoro del segretario comunale; e chi vorrebbe dire che cotesti sono di puro interesse locale? E notisi che se i rappresentanti legali del Comune, in specie nei piccoli centri, si occupano poco di quelle faccende che riguardano l'interesse del paese e del territorio comunale, non si prenderanno certamente nessuna cura di quelle che lo Stato richieda nel

suo interesse, e per codeste, nella massima parte dei comuni rurali, il segretario è davvero quello che fa tutto senza controllo delle autorità locali. Per coteste ingerenze il segretario non è davvero uno impiegato municipale ma un vero funzionario governativo qualunque sia la lettera della legge. Come adunque potrebbe parlarsi di libertà comunale quando si tratta di un funzionario incaricato di affari di interesse assolutamente governativo e niente affatto locale?

Noi non siamo certamente amanti di vincoli inutili all'azione delle rappresentanze elettive dei nostri municipii; vi sono pur troppo nelle leggi attuali certi ostacoli che impacciano il pronto disbrigo degli affari, e che in pratica non hanno mai prodotto un buon effetto nè impedito nessuno degli inconvenienti che si lamentano. Però non vorremmo che per uno scrupolo irragionevole, per un riguardo soverchio ed inopportuno a certe teorie di utilità pratica molto dubbia, si comprometta il buon andamento di affari importantissimi non tanto per i Comuni quanto anche per lo Stato. Ed è per questo che non vorremmo vedere il segretario comunale soggetto, come è, al capriccio passeggero dei Consigli comunali e dei sindaci fino al punto di renderne l'ufficio incerto, poco decoroso e peggio retribuito. L'interesse generale dello Stato e quello dei Comuni stessi richiederebbe anzi che cotesto impiego fosse inalzato da quella umiliante posizione in cui si trova; vorremmo assicurata con valide garanzie una buona scelta del segretario e che fosse migliorata la sua posizione moralmente ed economicamente per renderne l'ufficio più accetto da persone fornite di vera capacità.

Si parla molto in Italia di decentramento, e di affidamento ai municipii di molte ingerenze oggi disbrigate dal governo. Ma come si potrebbe giungere al compimento di cotesti voti senza rafforzare con nuovi e migliori elementi gli uffici municipali? E come potrebbe questo ottenersi lasciando così in balia delle grette idee dei piccoli paesi l'ufficio e la sorte del segretario comunale?

Noi crediamo che la questione dei Segretarii comunali sia assai più importante di quel che comunemente si crede. Non ci crediamo certamente capaci a risolverla, ma ci ci sentiamo convinti che risoluta a dovere, potrebbe avvantaggiare assai le condizioni amministrative non solo dei Comuni, quanto di tutto lo Stato, ed è perciò che crediamo opportuno richiamare sopra di essa l'attenzione del pubblico e del Parlamento, come abbiamo tentato di fare con queste parole.

I Dazi e le Tasse di fabbricazione

Il 20 dello scorso mese l'on. Ministro delle Finanze presenzava alla Camera due progetti di legge, di cui ci piace anzitutto riferire le principali disposizioni.

Il primo modifica i dazi d'entrata della tariffa doganale collo stabilire L. 45 per quintale per lo zucchero greggio e L. 56 per lo zucchero raffinato, ed abroga la legge del 2 giugno 1877 n. 5860 (serie seconda) nella parte che riguarda la tassa sulla raffinazione dello zucchero e la sopratassa da aggiungersi

ai diritti donagali. Il giorno in cui la legge andrà in vigore sarà fatto un inventario finale delle materie esistenti nelle raffinerie e saranno riscosse le tasse di fabbricazione non ancora soddisfatte tanto sugli zuccheri greggi quanto sui raffinati. Le fabbriche di zucchero indigene saranno soggette alla tassa di lire 24. 20 per ogni quintale di zucchero greggio e di lire 27. 15 per ogni quintale di zucchero raffinato che produrranno.

Il secondo progetto concerne la tassa di fabbricazione degli spiriti. La tassa interna della fabbricazione degli spiriti e la sovratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di L. 50 per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15° 56, del termometro centigrado. Per la determinazione della tassa le fabbriche di alcool sono divise in due categorie, la prima delle quali comprende le distillerie dell'alcool dalle frutta, dalle vinacce d'uva, dal vino, dal miele e dalle radici, ad esclusione delle barbietole, e la seconda abbraccia le fabbriche in cui si adoperano altre materie prime e segnatamente i cereali, il riso, i melazzi ed altri avanzi di materie zuccherine, le fecole, le barbietole, le patate e i tartufi di canna (topinambours.) Le fabbriche della prima categoria pagheranno la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, che sarà determinata dall'amministrazione finanziaria, avuto riguardo alla capacità di ciascun lambicco, al modo con cui ha luogo la distillazione (fuoco diretto o vapore) e alle materie da adoperarsi, tenendo conto ove occorra del tempo necessario per la rettificazione dell'alcool nelle distillerie a fuoco diretto e facendo per tutti i lambicchi un abbuono di capacità dipendente dall'incompiuto riempimento delle caldaie. Il distillatore che rifiuti questa determinazione dovrà assoggettarsi alla vigilanza permanente esercitata a sue spese. Quanto alle fabbriche di seconda categoria, l'esercizio sarà soggetto alla vigilanza permanente della finanza. Esse pagheranno la tassa sul prodotto accertato direttamente dagli agenti dell'amministrazione. Questa potrà applicare gli strumenti di cui si sia riconosciuta la efficacia per la determinazione quantitativa dell'alcool prodotto ed estendere le pene stabilite per la tassa del macinato onde preservare i detti strumenti. Si dica lo stesso per l'accertamento della quantità delle acque gazoze prodotte. La deduzione sulla misura fatta al rinfrescatoio prescritta dalla legge 5 giugno 1874 per la riscossione della tassa di fabbricazione della birra, è stabilita al 12 per cento. Il limite minimo dei gradi a cui si applica la tassa è ridotto a 8, riservando al governo la facoltà di stabilire per decreto reale le norme per la commisurazione della tassa entro i limiti accennati quando non sia applicabile il rilievo della quantità e dei gradi nel rinfrescatoio. Per le piccole fabbriche di prodotti assimilati alla cicoria preparata, il governo potrà fare speciali convenzioni per riscuotere la tassa, purchè della durata non maggiore di un anno. Si determineranno per decreto reale.

a) Le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode alla finanza;

b) I locali da fornirsi gratuitamente nelle fabbriche agli agenti incaricati della vigilanza permanente;

c) La formazione degli inventari da farsi negli stabilimenti soggetti alla vigilanza permanente quando

andrà in vigore la presente legge, e le norme per quelli successivi;

d) Le scritture da tenere per la liquidazione della tassa;

e) I criteri per la determinazione preventiva della tassa giornaliera commisurata alla produttività delle fabbriche di alcool, salva la liquidazione definitiva dopo gli accertamenti del servizio di vigilanza;

f) Le dichiarazioni che i fabbricanti e possessori di lambicchi dovranno presentare, e le cautele intese a prevenirne l'uso clandestino;

g) I modi da tenere per l'applicazione degli strumenti indicati agli articoli 7 ed 8 e specialmente per quelli destinati a surrogare, in tutte od in alcune distillerie, i sistemi d'accertamento della produttività delle fabbriche tanto di prima quanto di seconda categoria;

h) Le discipline e le altre condizioni per la riscossione delle tasse, per la vigilanza, per le contravvenzioni e per le pene da applicarsi entro i limiti stabiliti dalla legge 5 luglio 1864, n. 1827 e dal decreto legislativo 28 giugno 1866 n. 5018.

i) Le norme per la restituzione all'uscita dal Regno della tassa degli spiriti, tanto naturali, quanto sotto forma di liquori o di vini conciat, fissandone la misura in ragione dei sette decimi della tassa stessa;

l) Il metodo da seguire per ridurre il peso degli spiriti importati dall'estero in misura di capacità e per determinare la tara delle botti.

L'on. ministro delle finanze sembra essersi proposto da un lato di mettere a nudo le vere e non troppo liete condizioni del nostro bilancio e dall'altro di cercare i migliori modi di aumentarne l'attivo per poter più tardi recare alle popolazioni qualche stabile sollievo. E di questi suoi intendimenti merita schietta lode. Il difficile si è in un paese saturo d'imposte lo accrescere senza danno i pesi e rimaneggiare le imposte esistenti in maniera da portare un notevole beneficio all'erario. Comunque l'intendimento è lodevole, e dobbiamo augurarci che i mezzi rispondano al fine. Fra breve l'on. Magliani farà l'esposizione finanziaria, ed allora sarà dato di giudicare in complesso le riforme che la dottrina e l'esperienza gli suggeriscono. Per ora non ci è dato che toccare dei due progetti isolati che abbiamo riassunti di sopra.

Lo scopo di essi è non tanto di togliere alcuni inconvenienti quanto quello di accrescere le risorse del pubblico erario. Dal riordinamento del dazio sugli zuccheri si attende un maggior provento di cinque milioni. I nostri lettori ricorderanno che noi abbiamo trattato di questo argomento (vedi numeri 160 e 161 dell'anno 1877) allorchè l'aumento del dazio venne proposto dall'on. Depretis. Le ragioni addotte ora per giustificare un aumento somigliano in gran parte a quelle addotte allora, e fra queste ragioni primaggiano quelle che l'aumento della tassa sugli zuccheri votata nel 1877 non ne ha scemato complessivamente il consumo, e che il trattato concluso coll'Austria-Ungheria ci costringe ad aumentare la tassa interna. Sulla natura della imposta discutemmo nei numeri accennati, nè potremmo oggi pensarla diversamente. Aggiungeremo una sola osservazione. Se è necessario accrescere i proventi del pubblico erario, non ci sembra che l'aumento proposto debba di per sè condannarsi, non essendo in tali proporzioni da doversi temere una sensibile di-

minuzione nel consumo. Certo sarebbe stato desiderabile che prima di rimaneggiare le tariffe si fosse fatto qualche cosa per riordinare razionalmente il sistema tributario, poichè in Italia si è portato pur troppo fino all'esagerazione l'uso di colpire qua e là senza criteri uniformi secondo le necessità del momento e senza preoccuparsi delle conseguenze. Ma forse quello che a noi sembra un provvedimento isolato si riconnetterà nella mente dell'on. Magliani ad un piano, per quanto è possibile nelle presenti circostanze di fatto, completo.

Fermiamoci un po' più a lungo intorno alle disposizioni riguardanti la tassa di fabbricazione degli spiriti, e teniamo conto della relazione ministeriale. Lo scopo è quello di togliere le sperequazioni ed altri difetti rivelati dalla esperienza e nello stesso tempo quello di accrescere al solito i proventi dell'erario. Il problema delle tasse di fabbricazione è grave, poichè, come osserva l'on. Magliani, bisogna sfuggire lo scoglio della protezione mascherata e le soverchie molestie fiscali e le confusioni regolamentari. I paesi più progrediti considerano le tasse di fabbricazione come un ramo importantissimo della finanza e spingono le gravezze sulle bevande spiritose talvolta fino al decuplo del valore della merce. L'onorevole Ministro, il quale vuole tener conto della esperienza altrui, espone dapprima una analisi tecnica delle operazioni industriali che hanno luogo per la fabbricazione di ognuno dei prodotti soggetti a tassa, passa poi in rassegna i diversi sistemi seguiti all'estero per tassare le bevande a seconda delle varie contingenze industriali, finalmente fatto un breve sunto storico delle vicende cui andarono soggette queste tasse nel Regno e dei reclami a cui dettero luogo, intende a giustificare le sue proposte. Fra queste tasse domina per la sua importanza quella sugli spiriti. L'attuale imperfezione dei sistemi di riscossione non ci permette di valutare esattamente la quantità di alcool tassabile. Pure l'on. Ministro ritiene che sia di oltre 200,000 ettolitri di alcool anidro, di cui un quarto proviene dall'estero e tre quarti dalla produzione nazionale. Ciò non basta per formare un cespite ragguardevole di finanza, ed è effetto del clima, delle abitudini temperate e della preferenza che i consumatori italiani danno al vino. Il consumo di alcool nel Regno varia quindi col variare del prezzo del vino. Al di là di un certo limite il consumo dell'alcool andrebbe rapidamente scemando per la concorrenza del vino. Si dica lo stesso della birra. Vuolsi poi notare per la tassa dell'alcool che l'obbligo di riformarla ci viene dal trattato coll'Austria-Ungheria.

L'esame di ciò che si pratica nei paesi più progrediti e la storia della tassa di fabbricazione dello spirito nel Regno ci confermano che il problema è complesso e difficile sia per l'indole della materia, sia per i discordanti interessi che sono impignati nella questione. Manca uno strumento meccanico come per il macinato e il proseguire nella via induttiva tenuta fin qui è impossibile. Bisogna accogliere i giusti reclami degli stranieri e non proteggere ingiustificatamente la produzione indigena colla imperfetta applicazione della tassa interna, e danneggiare l'erario. A rimediare al male non gioverebbe inasprire i coefficienti su cui ora si appoggia la riscossione nè applicare medie, chè in ambedue i casi taluni sarebbero favoriti ed altri offesi; onde non v'è altro mezzo che ricorrere alla vigi-

lanza governativa, che si raccomanda cogli esempi di Francia, Inghilterra, Stati-Uniti, Olanda. Ma questo sistema di vigilanza permanente non può applicarsi a tutti gli opifici e tanto meno a tutte le case coloniche nelle quali esiste un lambicco. Il problema resta semplificato. Di qui la distinzione in due categorie fatta dal progetto e le modalità prescritte e che abbiamo riferite. Si sono intanto cominciati gli studi per ottenere un misuratore e si è preveduto il caso di un esito felice. La relazione ministeriale tocca anche brevemente delle riforme proposte quanto alla tassa sulla birra, sulle acque gazoze, sulla cicoria preparata e prodotti similari.

Il vincolo convenzionale coll'Austria-Ungheria non tanto ci lega per ciò che riguarda la tassa sugli alcool quando fino a un certo punto colle altre pei rapporti che quelle materie imponibili hanno colla fabbricazione degli alcool. Onde quel problema che l'on. Ministro riguarda giustamente come gravissimo non può considerarsi indipendentemente dalle tariffe convenzionali, poichè non c'è dubbio che le tasse di fabbricazione hanno uno stretto rapporto col sistema doganale. Quanto poi al modo di applicazione, il sistema della vigilanza permanente può togliere delle sperequazioni e impedire che la tassa si risolva in una protezione larvata, lasciando all'industria la scelta e l'uso dei migliori procedimenti. Esprimiamo soltanto un dubbio. Nei passi presi ad esempio dalla relazione ministeriale l'industria è prospera e quanto specialmente alla Gran Bretagna la sola fabbricazione che si eserciti è quella dell'alcool tratto da farinacci. Vero è che altrove nei sistemi di tassazione si tien conto della qualità delle materie prime impiegate, ma da noi la vigilanza si limiterebbe a poche grandi fabbriche, le quali potrebbero risentirne non lieve danno dalla concorrenza delle fabbriche minori. Ci sembra quindi che non fosse inopportuno ciò che altri suggerirono di studiare se per avventura fosse possibile trovare qualche temperamento per facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

Relativamente alla birra, se l'on. Ministro trova che non è da accogliersi la domanda di riduzione della tassa, fa però ragione ai reclami dei fabbricanti colle due disposizioni del progetto da noi riferite e che ci sembrano degne di incondizionata approvazione. Si dica lo stesso per le disposizioni riguardanti le acque gazoze e i preparati di cicoria e di prodotti similari.

In complesso e tenuto conto dei vincoli imposti dal trattato Austro-Ungarico, dei bisogni dell'erario e dell'urgenza di soddisfare ad alcune domande dei produttori, le proposte dell'on. Magliani ci sembrano accettabili, per la maggior parte almeno. E ci piace il vedere un ministro il quale per quanto costretto a piegarsi alle necessità della finanza mostra di non avere pei principii della scienza quel superbo disdegno che ostentano i cosiddetti uomini pratici e procura di offenderli il meno che sia possibile.

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

Il nuovo patto della Unione Monetaria Latina Studio di S. COGNETTI DE MARTIIS. — Torino, Ermanno Leoscher 1879.

Il professor Cognetti de Martiis ha avuto la felice idea di riunire in un volumetto parecchi articoli da

lui pubblicati nella *Perseveranza* intorno alla convenzione monetaria del 5 novembre decorso. Sono tanti gli errori grossolani che in questi giorni abbiamo sentito ripetere su tale argomento dalle persone e dai periodici che vanno per la maggiore, che lo scritto del professor Cognetti ci è parso una vera ancora di salvezza.

Il professor Cognetti considera la convenzione da due punti di vista, nei riguardi cioè generali dell'Unione Latina, ed in quelli speciali dell'Italia. Comincia dal fare la storia dell'Unione Latina e dimostra i vantaggi che essa arrecò alla Francia ed ai suoi alleati monetari; passa poi a esaminare l'influenza che esercitò sul mercato monetario mondiale e conforta molto opportunamente il suo discorso con cifre e dati interessantissimi.

L'egregio autore non crede fosse conveniente di non rinnovare l'Unione Latina. — Su questo punto variavano i pareri. — In una interpellanza sulla monetazione dell'argento Frère Orban consigliava il ministro delle finanze del Belgio di non rinnovare il patto del 1865 se la maggioranza volesse seguire a battere moneta d'argento; in Francia, il Garnier voleva che la convenzione fosse denunziata credendola inutile, il De Parieu ne faceva un'apologia sobria ed efficace e il Cerauschi finalmente voleva che fosse denunziata la Convenzione e fossero presi accordi solo con l'Italia.

Secondo il Cognetti all'Italia non conveniva riprendere la propria libertà d'azione, perchè sciogliendosi dall'Unione non solo non si sarebbe sottratta all'obbligo impostole dall'articolo 8 della convenzione del 1865 di ritirare cioè i 100 milioni di moneta divisionaria d'argento esistenti all'estero, ma avrebbe perduto il beneficio derivante a lei dall'articolo 7 del medesimo trattato, in forza del quale la sua moneta d'argento a pieno titolo — i pezzi da 5 franchi — è ammessa nelle casse pubbliche degli Stati dell'Unione. Oltre ai 100 milioni di moneta spicciola, prosegue a dire il professor Cognetti, avremmo dovuto riprendere tutti gli scudi italiani esuli in Francia, in Grecia, in Belgio e in Svizzera e pagar tutto in oro. Questo non è esatto: non sappiamo da quale articolo del vecchio Trattato egli faccia derivare un tale obbligo per l'Italia — Nell'art 8 si parla esplicitamente della moneta divisionaria e si tace degli scudi d'argento: *ubi lex voluit dixit* — Questa pretesa fu accampata è vero nel rinnovare la convenzione dai delegati francesi e belgi, ma non fu accolta dai delegati italiani e neanche nella nuova convenzione si fa parola di quest'obbligo quantunque col grande deprezzamento dell'argento sarebbe stato tanto ragionevole pattuirlo oggi quanto era irragionevole pattuirlo nel 1865.

Venendo ad esaminare le censure fatte alla nuova convenzione monetaria parla in primo luogo dell'accusa mossa all'articolo 8, in forza del quale l'Italia si obbliga a ritirare i propri biglietti inferiori alle 5 lire. Questo articolo, dissero taluni, è un'offesa alla dignità nazionale; il Cognetti non va tant'oltre ma trova che mentre il suo contenuto è buono ne è viziosa la forma perchè gli è stato dato il carattere di impegno internazionale. E nei rapporti diplomatici le questioni di forma hanno non poca importanza.

Oltre a ciò non s'intende perchè il governo italiano si sia impedita la facoltà di emettere in qualsiasi caso piccoli biglietti. Noi pure che ci, siamo

dichiarati ¹⁾ apertamente favorevoli alla Convenzione, abbiamo espresso su questo punto un'opinione non dissimile da quella dell'egregio Cognetti.

Una seconda accusa mossa alla convenzione si è che vi sia timore fondato di vedere scomparire la moneta spicciola d'argento una volta ritirata la piccola carta. Secondo l'egregio autore qui non è il caso di invocare la legge di Gresham e se il nostro governo condurrà l'operazione del cambio con giusti criterii e con le debite guarentigie non v'è da temere che la moneta spicciola emigri dall'Italia.

L'egregio autore si appoggia sopra buoni ed evidenti dati di fatto e sopra l'esempio di ciò che è di recente avvenuto in America.

Dopo aver brevemente esaminate le critiche minori e dato a tutte una conveniente risposta (e nel far ciò dimostra di essere un profondo conoscitore della questione), il professor Cognetti considera la convenzione dal lato finanziario, calcola cioè quale sarà il costo dell'operazione. Aggiungendo l'interesse del 3 per cento e le spese di trasporto, ecc. determinate in una somma non maggiore di 250 mila lire al rimborso dei 100 milioni in argento divisonario che ci verranno consegnati dalla Francia è evidente che l'Italia dovrà pagare in complesso al governo francese in quattro anni la somma di lire 107,079,250. Tale pagamento potrà effettuarlo a sua scelta in oro, in scudi d'argento, in tratte in Parigi o in buoni del Tesoro pagabili a Parigi.

In base a dati abbastanza approssimativi il professor Cognetti ritiene che vi siano in Italia L. 144,637,025 in scudi d'argento, i quali sommati col contingente assegnatoci pel 1879 di 20 milioni, fanno un totale di L. 164,637,025. Ma egli crede che il governo italiano potrà disporre solo per una somma variabile dai 70 agli 80 milioni o poco più che otterrà in parte con la nuova coniazione e in parte facendosi cedere dalle Banche d'emissione quella quarantina di milioni che hanno in pezzi da 5 lire nella riserva metallica e racimolandone qualche altro milione nelle Tesorerie o in piazza. Mancherebbero dunque una trentina di milioni che si potrebbero pagare in buone divise parigine raccolte sui mercati italiani e stranieri, le quali costerebbero tutto compreso circa 35 1/2 milioni tenuto conto dei cambi fra l'Italia e Parigi.

L'egregio autore riassume così il conto:

Rimborso degli spezzati d'argento	
reduci in Italia	L. 100,000,000
Interessi al 3 0/10 annuo	» 6,829,250
Spese da rifondere alla Francia. »	250,000
Spese nell'acquisto di tratte su	
Parigi	» 3,500,000
	L. 110,579,250

e conclude che questo, *come si vede, è un carico non insopportabile.*

E chi lo negherebbe! ma, egregio professore, non è tutto; oltre a quello che si vede v'è quello che non si vede e che pure Ella avrebbe dovuto vedere perchè al suo opuscolo pieno di dottrina e di interesse, e ricco di dati esatissimi non si potesse obiettare una inesattezza e non lieve!

Ci dica in grazia, egregio professore, crede Ella che le Banche di emissione consentiranno a dare al

Governo la quarantina di milioni in scudi d'argento che hanno nelle loro casse ricevendone in cambio soltanto una quarantina di milioni in bei biglietti consorziali? o piuttosto non vorranno anch'esse, *tenendo conto del medio corso dei cambi fra l'Italia e Parigi*, un aggio che ascenderà a circa 4 1/2 milioni; e la piazza, cioè i banchieri e i cambia valute, non saranno meno oculati delle Banche.

E gli stessi 20 milioni di scudi che conierà il Governo e gli altri che racimolerà nelle tesorerie, non valgono essi un dieci per cento almeno più che se fossero in carta? E se il governo li pagherà alla Francia in forza della convenzione monetaria non potrà più servirsene per gli altri pagamenti che deve fare all'estero e dovrà supplirvi con buone divise parigine tenendo conto del medio corso dei cambi fra l'Italia e Parigi.

Pertanto ci permettiamo di fare una aggiunta al conto del prof. Cognetti cioè Lire 8 milioni circa (aggio del 10 1/2 per cento sopra circa 77 milioni) che egli si era dimenticate, ma nonostante ciò concludiamo d'accordo con lui che il carico per il governo italiano non sarà insopportabile. E l'accordo fra noi e l'egregio professore diventerà anche maggiore se egli vorrà togliere dal costo dell'operazione i 6,829,250 di lire per interessi al 3 0/10.

È evidente che essi non hanno nulla che fare con l'operazione, una volta che il governo italiano potrebbe non pagarli rimborsando alla Francia tutti i 100 milioni nel Gennaio 1880.

L'octroi — Pourquoi il est conservé: par M. MAURICE BLOCK. — Paris, 1878.

Il sig. Maurizio Block, che come tutti sanno è uno dei più fecondi e al tempo stesso dei più dotti economisti francesi ci ha mandato in questi giorni una sua recente pubblicazione nella quale tratta con molta dottrina la questione del *dazio di consumo*. — Molto giustamente egli osserva che poche questioni d'amministrazione pratica sono tanto spinose quanto quella che egli prende a studiare; il dazio di consumo ha pochi amici e molti nemici e non ostante è conservato nella maggior parte dei paesi dove è stato impiantato e dove è stato soppresso è rimpianto da più d'uno, a torto o a ragione.

L'egregio Autore fa prima di tutto una rapida esposizione dell'attuale legislazione francese sulla materia dalla quale rileviamo che 1° se 1500 Comuni hanno una tale imposta ciò avviene perchè l'hanno voluta e l'hanno preferita ad altre; 2° L'azione del governo in Francia è su questa imposta soltanto un'azione moderatrice, un freno e nulla più, 3° Per mezzo del Consiglio generale ogni dipartimento esercita una certa influenza sopra ogni Comune che abbia il dazio di consumo; 4° È interdetto di favorire, con la tariffa o con qualsiasi disposizione, la produzione urbana di fronte a quella della campagna.

Passando ad esaminare gli argomenti che si adducono in favore e contro questa imposta, premette che, mentre nel suo studio si è proposto di difenderla dalle esagerazioni degli avversari, egli non ne disconosce i gravi difetti. — Ma qual'è l'imposta che non ne ha?

In favore del dazio di consumo si dice soltanto che è difficile o impossibile di rimpiazzarlo, e non è dir poco. — L'accusa la più grave che gli si muove è di non esser conforme alla giustizia, e ciò sarebbe

¹⁾ Vedi *Economista* N. 241

vero se fosse l'unica imposta che gravasse il contribuente e se le classi meno agiate non fossero esenti dalla maggior parte delle altre tasse comunali. — E poi, diventando più cara la vita nella città, gli onorari ed i salari non rialzano in proporzione? Ed è evidente che la maggior parte dei salari li paga il ricco consumatore. Il dazio consumo, dice il signor Block, non nuoce alle attrattive di Parigi; infatti il censimento del 1866 ha messo in chiaro che sopra 1,799,980 abitar, 592,723 solamente — circa il terzo — vi sono nati. Ed anche nelle altre grandi città coloro che vi nascono sono in minoranza. Noi non seguiremo l'autore negli interessanti calcoli che istituisce per dimostrare che il dazio in esame non ha rallentato il consumo e che per conseguenza i salari sono aumentati in proporzione. A titolo di curiosità noteremo che nel 1877 si consumarono a Parigi in media 212 litri per abitante, e quando si tengano a calcolo i bevitori d'acqua, i bambini, e i malati e alle donne si attribuisca una porzione più piccola di quella degli uomini si può asserire che ogni Parigino adulto si beve giornalmente un buon litro di vino!

Si dice che il dazio di consumo è incomodo e immorale. Non si può negare che sia incomodo, il dichiarare la propria mercanzia alla barriera, il farla visitare e soprattutto... il dover pagare. Ma qual è l'imposta comoda?

Quanto all'essere immorale, perchè provoca la frode e la dissimulazione, il sig. Block dimostra passando in rivista le principali imposte che figurano nel bilancio francese come quest'accusa possa rivolgersi anche ad esse. Il fisco è dappertutto più o meno vittima della frode che è una conseguenza della umana natura: nessuno dà volentieri il suo denaro per l'interesse pubblico salvo quando può farlo con ostentazione avendone in cambio elogi ed onori pubblici.

Un'altra accusa è stata così formulata: il dazio consumo è pagato dall'agricoltura e non dagli abitanti della città.

L'egregio autore crede che questo non sia vero, almeno nella maggior parte dei casi, perchè ciò che il coltivatore vende nelle città sono le derrate assolutamente indispensabili, di cui ha il monopolio e può fissarne il prezzo. Se poi fosse vero che la campagna pagasse il dazio di consumo, l'autore non intende come si possa parlare di progressione a rovescio, e di carichi eccessivi per gli operai delle città. Chi dovrebbe urlare contro questa imposta sarebbe l'agricoltore e non l'abitante della città.

Passando sopra le altre accuse, che cioè il contribuente non calcoli esattamente la gravità dell'imposta, e che essa spinga le città alle spese improduttive perchè non ci sembrano molto serie, fermiamoci un po' sopra una grave obbiezione che cioè in questa imposta le spese di percezione siano molto elevate. Si è detto perfino che ascendano al 18 0/0 ma questa cifra è esagerata dalla passione. Secondo la Statistica ufficiale della Francia nel 1874 le spese di percezione sono state del 6 0/0 a Parigi e dell'11 0/0 nei dipartimenti e se è vero che per qualche città si trovino delle cifre un po' elevate si potrebbe domandarsi se ciò non sia avvenuto per cattiva amministrazione; e poi anche altre imposte non vanno esenti da questa censura. Per esempio a Berlino le spese di liti per l'imposta sul valor locativo ascesero nel 1874 a 21.3 0/0, nel 1875

a 19.6 0/0; nel 1876 a 20.4 0/0 senza contare che si dovette desistere dal fare gli atti legali nel 5 fino al 5 0/0 dei casi.

Parlando dei paesi stranieri l'autore si ferma in special modo al Belgio che come è noto abolì nel 1860 il dazio di consumo, e alla Prussia; e ci fornisce una quantità di notizie interessantissime che soltanto la mancanza di spazio ci impedisce di riferire nelle nostre colonne.

La conclusione a cui giunge il sig. Block è questa che se non si vuole il dazio consumo bisogna trovare il modo di fare entrare annualmente nelle casse municipali le somme che dal medesimo si ricavano. Si possono a questo scopo immaginare molte specie di piccole imposte speciali l'una più strana dell'altra ma le piccole imposte rendono poco e costano molto; non restano dunque che le sovrimposte alle tasse dirette.

Val meglio il dazio di consumo o i centesimi addizionali? La risposta varia secondo le circostanze, il Block vorrebbe sopprimere il dazio di consumo nei piccoli comuni e conservarlo nei grandi. Tale espressione a suo credere non renderebbe meno cara la vita nelle città, diminuirebbe soltanto il prezzo dell'acquavite e del vino. E poi chi sa quali perturbazioni produrrebbe questa riforma? Chi sa se consultando gli interessati (i contribuenti) la grande maggioranza non si pronunzierebbe per il mantenimento del dazio consumo?

Noi abbiamo voluto riassumere con una certa larghezza lo scritto dell'illustre pubblicista francese in primo luogo perchè, come tutto ciò che egli pubblica, è ricco di dottrina di arguzia e di acume; in secondo luogo per invogliare gli studiosi a leggerlo per intero.

RIVISTA INDUSTRIALE

SOMMARIO. — La fabbricazione artificiale del ghiaccio — Diversi metodi: Carré, Windhausen, Siddeley ecc. — Sistema Pictet — Sua descrizione — Utilizzazione del calore solare — Il sig. Mouchot ed il gran riflettore del Trocadero.

La produzione artificiale del ghiaccio va ogni giorno acquistando importanza in ragione diretta delle numerose applicazioni che ne vengono fatte. Molte operazioni industriali, fino ad ora difficili e dispendiose, divengono facili e vantaggiose quando si possa avere del ghiaccio a buon mercato. La conservazione delle materie alimentari è un esempio che vale per tutti.

Non è dunque da meravigliarsi se scienziati ed industriali hanno fatto convergere i loro studii e le loro esperienze alla soluzione di siffatto problema.

I mezzi impiegati per produrre ghiaccio o aria fredda si possono classificare in due categorie:

1. Mezzi chimici.

2. Mezzi meccanici.

I mezzi chimici utilizzano l'abbassamento di temperatura determinato da certe reazioni o facendo delle mescolanze frigorifiche col mettere in presenza certi sali con taluni acidi. Questi mezzi chimici però non sono attuabili industrialmente e, per quanto di eccellente risultato, non hanno mai varcato la soglia del laboratorio.

Restano i mezzi meccanici o fisici e qui ci troviamo in presenza di provvedimenti numerosi e diversi.

È noto a chiunque abbia qualche cognizione elementare, di fisica che quando un gas viene fortemente compresso la sua temperatura si innalza. Un'esperienza molto semplice e comunissima nelle scuole, nota sotto il nome di *acciarino pneumatico*, lo dimostra evidentemente.

Pel contrario quando un gas viene dilatato la sua temperatura si abbassa. Mettete una goccia d'etere sulla mano e sentirete una sensazione di freddo.

Supponete di comprimere dell'aria a cinque atmosfere, quest'aria si riscalderebbe; allora raffreddatela improvvisamente con una corrente d'aria alla temperatura ordinaria, otterrete, per esempio, dell'aria a 15° di temperatura. Quest'aria sarà però rimasta sotto la pressione di cinque atmosfere e se voi la dilatate fino a non avere che la pressione d'una sola atmosfera (cinque volte meno) la sua temperatura passerà immediatamente da 15° a parecchi gradi sotto lo zero. Ripetete quest'operazione in modo continuo e voi avrete una sorgente costante di aria fredda conseguita semplicemente con una spesa di lavoro meccanico e senza il concorso di alcun agente speciale. Ottenuta l'aria fredda avrete con facilità il ghiaccio se volete acqua congelata.

Ecco adunque in che cosa consistono, nella generalità, i diversi sistemi proposti ed attuati da alcuni industriali come il Windhausen, il Giffard ecc.

Disgraziatamente i gas occupano un gran volume e gli apparecchi si deteriorano con immensa facilità, per quali motivi il rendimento o effetto utile delle macchine frigorifiche ad aria compressa è sempre molto piccolo.

Ad ovviare a tali inconvenienti vennero man mano proposti nuovi sistemi: il Carré mise a profitto il raffreddamento prodotto dal gas ammoniac liquefatto, il Tellier quello che determina la volatilizzazione dell'etere metilico.

A quest'ultimo sistema appartiene pure la macchina ideata dai signori Siddeley e C. di Liverpool colla quale si comunica la completa volatilizzazione dell'etere, il cui punto di congelazione è inferiore a 20°, ad una massa di acqua mediante un liquido intermediario costituito da una soluzione di nitrato d'ammoniac e di carbonato di soda.

Secondo i dati che abbiamo potuto raccogliere intorno a questo sistema, il consumo di etere sarebbe quasi nullo: nelle officine di Glasgow dove si producono colla macchina Siddeley cinque tonnellate di ghiaccio al giorno, si adoperano 40 galloni di etere (cioè 750 litri) che non sono consumati, ma servono ancora per ulteriore produzione con una perdita quotidiana che non supera i 30 centesimi.

Per una produzione di 15,000 chilogrammi al giorno i signori Siddeley valutano le spese giornaliere alle seguenti:

Carbone, 3000 chilog.	a 17 franchi.	Fr. 51 —
Etere, perdita massima	»	1 —
Olio, caskami ecc.	»	3 —
Illuminazione	»	3 —
Un macchinista di giorno e uno di notte	»	12 —
Un fuochista idem idem	»	9 —
Due assistenti.	»	7 —
Quattro operai.	»	14 —

Fr. 100 —

il che darebbe, come prezzo di fabbricazione del

ghiaccio, fr. 0,0066 per chilogrammo, prezzo veramente bassissimo, ma nel quale non è compreso l'interesse del capitale immobilizzato.

Sopra un sistema press' a poco identico è basata la macchina costruita dai signori West di Londra. Ma soprattutto quanti i sistemi quello che sembra aver raggiunto il miglior risultato è quello del signor Raoul Pictet.

Quelle persone che hanno visitato la Esposizione di Parigi saranno certamente entrate in un grande padiglione che sorgeva dietro al lato estremo del Palazzo del Campo di Marte, proprio dirimpetto alla porta d'ingresso della Scuola Militare. Quivi la Società del ghiaccio Pictet aveva installato le sue macchine e produceva una quantità enorme di blocchi alla presenza dei visitatori.

Nel sistema Pictet il liquido che viene evaporato è l'acido solforoso anidro.

Non sarà fuori di luogo rammentare le principali proprietà di questo corpo: l'acido solforoso si prepara nei laboratori trattando, sotto l'influenza del calore, l'acido solforico con un corpo avido d'ossigeno come sarebbe il rame ed il carbone. Quando si vuole liquefare il gas acido solforoso si fa passare in un tubo a forma d'U, immerso in un miscuglio frigorifico formato di ghiaccio pesto e di sale marino; lo si può anche liquefare alla temperatura ordinaria comprimendolo a cinque atmosfere. Questo acido solforoso quando passa dallo stato liquido allo stato gassoso, evaporandosi rapidamente, produce un abbassamento di temperatura capace di solidificare il mercurio e per conseguenza l'acqua che ha d'uopo di molto minor raffreddamento.

L'apparecchio Pictet si compone di due parti distinte:

1. Il *refrigerante*, formato d'un cilindro tubulare nel quale l'acido solforoso reso libero si evapora determinando un considerevole abbassamento di temperatura. Questo cilindro è disposto orizzontalmente entro una tinozza in lamiera ripiena di un liquido incongelabile (come sarebbe la soluzione di glicerina) il quale si trova raffreddato così a 7° sotto lo zero; basta lasciarvi immerse delle cassette in lamiera di ferro piene d'acqua per vederla in poco tempo divenire un pezzo di ghiaccio.

2. Il *condensatore* che è un cilindro tubulare identico al primo nel quale circola costantemente una corrente d'acqua che raffredda l'acido solforoso riscaldatosi nel lavoro di compressione quando dallo stato gassoso venne ripassato allo stato liquido.

L'acido solforoso volatilizzato nel refrigerante è aspirato da una pompa a doppio effetto la quale, prendendolo allo stato gassoso lo manda nel condensatore ove ritorna allo stato liquido per esser rimandato nel refrigerante a subirvi una nuova evaporazione.

Come si vede il ciclo è completo e teoricamente la stessa quantità di acido solforoso dovrebbe servire indefinitamente.

Questo sistema Pictet è già entrato completamente nella sfera dei metodi industriali e parecchie città lo hanno installato; citeremo oltre Parigi, Londra e Nuova York, anche Nizza, Nancy, Santiago (Chili), il Cairo, Buenos-Ayres, Bilbao, Lilla, Ginevra e Milano.

Citeremo anche, come applicazione industriale, l'impiego fatto dell'apparecchio Pictet a Londra per la formazione d'uno Skating-rink a bacino di patinaggio.

Il ghiaccio Pictet viene a costare 1 centesimo al chilogrammo.

Questo prezzo è molto basso se si considera che al presente nella maggior parte delle nostre città il ghiaccio, comperato al dettaglio, viene a costare 4, ed anche 7 centesimi al chilogrammo.

Giova però notare che il capitale d'impianto del sistema Pictet è piuttosto considerevole: una macchina completa per la produzione di 500 chilog. all'ora costa, in fabbrica, 55000 franchi.

Dall'utilizzazione del freddo, passiamo all'utilizzazione del caldo e diciamo poche parole intorno agli apparecchi ideati dal signor Mouchot per utilizzare direttamente il calor solare.

Il sole è il principio della vita e del moto sulla terra :

« Guarda il calor del sol che si fa vino
Giunto all'umor che dalla vite cola. »

diceva Dante (*Purg.* XXV.) preconizzando le scoperte della fisica moderna. — È il sole che fa andar la mia locomotiva, diceva Stephenson al geologo Buckland, poichè sono i raggi solari che si fissano nel carbonio prodotto dalla respirazione delle piante quelli che vengono restituiti nel bruciarsi del carbone.

Ed al sole gli uomini, fin dalle più remote età, si son rivolti per aver calore, sia per incendiare le navi di Marcello per mano di Archimede, sia per accendere il fuoco sacro di Vesta, sia per cauterizzare le ferite.

Oggi il signor Mouchot chiede calore al sole per cuocere gli alimenti e per avere una forza motrice in quei luoghi dove non è possibile trovar combustibile.

Il suolo delle nostre contrade della zona temperata e quello del Nord è coperto di foreste che hanno acceso i primi fuochi industriali; più tardi la terra ha dato all'uomo i combustibili fossili; il signor Mouchot viene ora a dare ai popoli d'Egitto, d'Arabia, d'Algeria un nuovo, per quanto antico, focolare naturale, grandioso, inesauribile: il sole.

Basandosi sui risultati delle celebri esperienze di Melloni, di Pouillet, di Gasparin, il sig. Mouchot pensò di raccogliere sopra una grande superficie riflettente i raggi solari e farli converger tutti in un focolare cilindrico nel quale collocò una caldaia a pareti annerite onde in modo migliore assorbisse i raggi calorifici e circondò le caldaie con un cilindro in vetro affinchè venisse reso impossibile lo sperdimento dei raggi assorbiti.

Le esperienze fatte riuscirono bene ed il sig. Mouchot lasciò la città di Tours dov'era insegnante, per andare in Algeria a sperimentare praticamente il suo sistema.

Egli è perfettamente riuscito e, ritornato in Francia, collocò nel parco del Trocadero il suo grande apparecchio il cui riflettore era un immenso imbuto metallico di 20 metri quadrati d'apertura nel cui centro si trovava una caldaia del peso di 200 chilogrammi, alta metri 2,50, ed avente la capacità di 100 litri.

Il riflettore del Trocadero ha funzionato per la prima volta il 2 settembre ed in mezz'ora portò all'ebollizione 70 litri d'acqua.

Il 22 settembre, con un sole continuo, benchè leggermente velato, il sig. Mouchot poté spingere la pressione del vapore nelle sue caldaie fino a 6

atmosfera, e riuscì a mettere in azione una pompa centrifuga innalzando circa 2000 litri d'acqua all'ora all'altezza di due metri.

Senza lusingarci che questi apparecchi solari possano avere una grande portata industriale, abbiamo voluto farne cenno in questa rivista in primo luogo perchè realmente in certe località della zona torrida, prive di combustibile, possono avere una pratica applicazione ed in secondo luogo perchè essi dimostrano una volta di più l'applicazione indefessa di questa mente umana alla ricerca di ciò che può essere utilizzabile.

Circolo di Conferenze commerciali e marittime in Palermo

Seduta del 23 gennaio 1879.

L'ordine del giorno reca:

1. Seguito degli studi sulle riforme al codice della marina mercantile;

2. Comunicazione di un inconveniente deplorato nel commercio marittimo.

Aperta la discussione sul primo tema, si prosegue la lettura del detto codice e si ferma lo studio all'articolo 5 così concepito:

Nei punti di approdo, dove non abbia sede alcuna autorità marittima, il servizio della marina mercantile potrà essere affidato ad altri agenti governativi di attribuzioni affini, od anco a persone private col titolo di delegato di porto e coll'annua retribuzione che sarà stabilita dal regolamento.

Il presidente dice che l'ultimo inciso dell'art. 5 fu una modifica fatta al codice colla legge 24 maggio 1877. In base a siffatta modifica il ministero della marina ha affidato le delegazioni di porto a persone private con un'annua retribuzione. Queste delegazioni secondo il nuovo ordinamento delle capitanerie di porto del 21 dicembre 1876 sono nientemeno che 253, sparse sul litorale del regno sino in punti di spiaggia inaccessibili. Ora conviene esaminare il merito di siffatta modifica sotto il doppio aspetto, del servizio e della economia.

In quanto al servizio, debbasi valutare se il principio di affidare a persone private un ufficio pubblico di un ramo di amministrazione tanto importante costituisce un pericolo a danno del servizio stesso.

In quanto all'economia, debbasi esaminare se convenga agli interessi della navigazione e del commercio abolire tutte queste numerose delegazioni di porto affidate a privati, e ridurle al puro bisogno nei soli punti di approdo dei bastimenti, ove esistono ricevitori doganali, affidando ad essi le incombenze del servizio della marina mercantile e della sanità marittima.

Il presidente Corrao conchiude dicendo: I nostri studi sulle riforme della legislazione marittima hanno due obbiettivi; semplificare il servizio amministrativo della marina mercantile, spogliando le leggi e i regolamenti dei numerosi vincoli ed incagli che tanto danneggiano il movimento della navigazione e del commercio; ed ottenere delle economie nel personale e negli uffici, onde impiegarle al sollievo delle molteplici tasse che opprimono le navi e la mari-

neria, e che sono una delle cause di decadenza dalla nostra marina commerciale.

Il socio Kirckiner dice che le delegazioni di porto affidate a persone private non offrono guarentigie pel buono andamento del servizio pubblico, e conviene che detti uffici ridotti al puro necessario sieno affidati ai ricevitori doganali che hanno attribuzioni affini alla marina mercantile. Costoro possono sbrigare le carte di bordo, e possono con maggiore autorità del delegato privato occorrere nei casi di naufragio sul litorale della propria giurisdizione per compiere gli atti di marina mercantile o di dogana.

Il socio Donati parla del servizio sanitario e dice che le persone private non possono disimpegnarlo convenientemente sulle spiagge. Queste persone hanno i loro affari di casa, e non sono legati dal vincolo d'impiego governativo e non è sperabile che restino sempre di guardia in aspettazione degli approdi di legni per dar la pratica. Ne viene di conseguenza che la marina mercantile è mal servita sul litorale, dovendo i legni non di rado attendere il delegato per le formalità sanitarie che debbono precedere quelle delle operazioni doganali.

Il socio Giannone dice che avendo fatto un calcolo approssimativo, l'abolizione delle delegazioni private, considerata in media a L. 200 annue, importerebbe un'economia di circa L. 50,000 all'anno.

Il socio Napoli fa osservare che i punti di approdo sul litorale sono quelli ove esistono ricevitori doganali, e non i molteplici punti di spiaggia nei quali l'ordinamento del 21 dicembre 1876 ha voluto fondare delle delegazioni. Quando dunque si stabilisce di doversi affidare e cotesti agenti governativi le funzioni di marina mercantile nei punti di approdo, dove non abbia sede alcuna autorità marittima, si ottengono due vantaggi, quello di guarentire l'azione sollecita del servizio marittimo, perchè il ricevitore è sempre in ufficio per gli interessi doganali, e quello di economizzare sulla retribuzione dovuta alle persone private. Il nostro presidente giustamente ci richiama alla mente uno degli obbiettivi degli studi di riforma cioè l'economia; ed il nostro Circolo è lieto di averne proposta di già una in occasione dell'art. 2 del codice proponendo la riduzione del numero dei compartimenti marittimi, ed un'altra oggi all'art. 5 per abolirsi le delegazioni affidate ai privati con retribuzione.

Si mette ai voti la seguente proposta che viene approvata all'unanimità:

« Il Circolo fa voti per la soppressione dell'ultimo inciso dell'art. 5 del codice relativo alla facoltà di affidare il servizio della marina mercantile a persone private col titolo di delegati di porto e coll'annua retribuzione stabilita dal regolamento. »

Proseguendosi la lettura del codice, si ferma lo studio sull'art. 16 che dice:

Nelle quistioni eccedenti il valore di lire quattrocento i capitani ed ufficiali di porto devono adoprarsi per un amichevole accordo fra le parti, e questo non riuscendo ne stenderanno un processo verbale che colla perizia cui avessero stimato di procedere per l'accertamento dei fatti e col loro parere, trasmetteranno alla competente autorità giudiziaria.

Il presidente dice sembrargli che questo articolo non abbia un valore pratico. Non lo ha in riguardo all'obbligo fatto ai funzionari di porto di adoprarsi

per un amichevole accordo tra le parti, dappoichè manca l'elemento essenziale della richiesta, come è prescritto per le conciliazioni dall'articolo 1 del codice di procedura civile. Il tentativo di un accordo per controversie marittime di un valore eccedente la competenza dei capitani ed ufficiali di porto, senza previa richiesta della parte, è un'ingerenza inefficace ed eccessiva da parte dell'autorità.

Non lo ha del pari cotesto valore pratico nell'obbligo dato ai detti funzionari di procedere, in caso di insuccesso di accordo, all'accertamento dei fatti e di manifestare il loro parere; dappoichè questo accertamento e questo parere disposti dal codice della marina mercantile non hanno alcun riscontro nelle disposizioni del codice di commercio relative alle controversie per danni cagionati dall'urto delle navi, per indennità nei casi di naufragio, per mercedi di piloti pratici, per salari degli equipaggi, ecc. Dimodochè queste pratiche imposte ai funzionari di porto riescono inefficaci nel senso giuridico per difetto di armonia col codice di commercio e possono nuocere invece di giovare alle parti. Parrebbe quindi nell'interesse della giustizia che siffatta ingerenza fuori l'orbita della competenza sia più prudente partito sopprimerla.

Essendo i soci di accordo sul concetto di riguardare siffatta disposizione come inutile per gli effetti giuridici e pregiudizievole alle parti che bisogna lasciarle libere nell'azione dei loro interessi, si approva all'unanimità la seguente proposta:

« Il Circolo fa voti per la soppressione dell'articolo 16 del codice. »

Il seguito degli studi sulle riforme al codice della marina mercantile è rimesso alla prossima seduta.

In fine il presidente comunica ai soci di aver sentito deplorare un inconveniente il quale, se perdurasse, potrebbe riuscire di grave danno agli interessi del commercio marittimo.

L'art. 115 del codice della marina mercantile modificato colla legge 24 maggio 1877, prescrive che all'arrivo di navi nazionali in un porto o rada dello Stato il capo dell'ufficio di porto, nei casi di avaria generale, proceda subito ad investigazioni sommarie sulla natura, estensione e causa dell'avaria medesima e trasmetta poscia tutti gli atti della pratica all'autorità giudiziaria incaricata di ricevere la relazione prescritta dalle leggi commerciali.

Questo espediente ha per iscopo di colpire le avarie simulate mercè l'istantaneo accertamento all'arrivo delle navi; e non è dubbio che maneggiato abilmente potrebbe giovare non poco.

Però la disposizione non va sempre eseguita. Difatti nell'anno 1878, ora decorso, i casi di avaria generale con getto a mare di attrezzi e mercanzie furono sette, come risulta dalle relazioni dei capitani redatte nella cancelleria del nostro tribunale di commercio; ed intanto risulta dagli atti che per soli due casi di dette avarie si fecero dall'ufficio di porto le investigazioni a' sensi dell'art. 115.

Fortunatamente le dette avarie sonosi liquidate all'amichevole senza giudizio; ma voi comprenderete a quale attacco in caso di litigio potrebbe essere esposto un capitano per la mancanza di siffatta formalità quantunque per fatto non proprio.

È vero che nel codice di commercio manca negli articoli 538, 539 e 540 un addentellato per dare alla formalità dell'articolo 115 del codice marittimo un valore giuridico atto a guarentire l'a-

dempimento; ma non per questo deve meno eseguirsi da chi compete.

Il presidente confida che in occasione delle riforme al codice di commercio si provvederà al coordinamento di questo col codice della marina mercantile, onde stabilire nelle disposizioni dei due codici quel nesso di corresponsività necessaria tanto su questo punto, quanto su parecchi altri nei quali si deplora la medesima mancanza di armonia giuridica.

Avendo parecchi socii proposto di rassegnarsi un voto al guardasigilli pel coordinamento dei due codici su questo ed in altri punti, si approva all'unanimità la seguente proposta:

« Il Circolo nell'interesse del commercio fa voti a S. E. il ministro di grazia e giustizia, affinché il nuovo codice di commercio sia coordinato in tutti i punti di corresponsività col codice di marina mercantile. »

CRONACA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Camera di Commercio di Torino. — Nell'adunanza del 28 gennaio 1879, il consigliere Locarni, relatore per la Commissione nominata per istudiare i progetti di congiunzione delle ferrovie del Gottardo e del Sempione colle linee italiane, legge una elaborata relazione e conchiude col proporre:

« Che la Camera, presa cognizione della deliberazione del Consiglio Provinciale di Novara perchè la congiunzione del Porto di Genova colla ferrovia scendente dal Gottardo al confine svizzero presso Pino sia fatta mercè una linea di strada ferrata che, staccandosi dall'attuale linea Genova-Mortara-Novara-Arona presso Bellinzago, volga per Sesto-Calende-Ispra-Laveno e Luino a rannodarsi a Pino colla ferrovia Elvetica e perchè la linea di strada ferrata che dovrà scendere dal valico del Sempione sia di preferenza condotta per Domodossola ed il Lago d'Orta a rannodarsi a Gozzano colla esistente linea per Novara e Genova.

« Esaminate tutte le ragioni che sono state addotte; Ritenuto che nell'interesse generale del commercio italiano è indispensabile che il raccordo della linea internazionale del Gottardo colle linee nazionali sia fatto, a senso del disposto dell'art. 4 della convenzione di Berna, per la via più diretta e più breve;

« Avendo accertato che a queste condizioni risponde tecnicamente la proposta linea Luino-Laveno-Ispra-Sesto-Calende-Bellinzago;

« Considerando che questa linea pone, rispetto alle provenienze del Gottardo, in egue condizioni tanto gli interessi della città di Milano e del commercio lombardo, quanto quelli della città di Torino e del commercio piemontese;

« Ritenuto che a queste condizioni di utilità generale e di equità risponde pure per le provenienze del Sempione la linea Domodossola Gozzano-Novara;

« Nel fermo convincimento che la scelta di qualunque tracciato diverso dai due ora accennati, oltre al ledere l'interesse generale, stabilirebbe un trattamento di favore per una provincia a danno non d'una sola, ma di parecchie altre provincie

« non meno importanti di quella favorita per ricchezza di commercio e per floridezza d'industria; « Associandosi ai voti del Consiglio Provinciale di Novara, delibera di appoggiarne caldamente le proposte e di raccomandarle a nome degli interessi, « di cui la Camera è legittima rappresentante, alla « saviezza delle due Camere del Parlamento ed alla « illuminata giustizia del Governo del Re. »

La Camera, ad unanime voto, encomia l'operato della sua Commissione, ed adottandolo senza alcuna osservazione od aggiunta, ne ordina la stampa; ed eziandio a voto unanime manda darsene pronta comunicazione alla Deputazione Provinciale ed alla Giunta Comunale di Torino, invitando la propria Commissione ad unirsi, secondo la avutane richiesta, alla Commissione costituita da quei due Consessi rappresentativi per coordinare insieme quelle ulteriori istanze che si avessero a promuovere congiuntamente.

RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 8 febbraio.

Terminata la crisi in Francia con la elezione del nuovo Presidente della Repubblica, la situazione politica europea venne in gran parte a sbarazzarsi di quelle nubi che la rendevano oscura, e pesante, e la speculazione al rialzo poté senza molta fatica riconquistare il perduto terreno. Tuttavia quantunque essa abbia raggiunto buona parte del suo scopo, merita particolarmente la formazione del nuovo Gabinetto composto di elementi abbastanza moleati, pure la fiducia stenta a rientrare negli animi, e l'incertezza continua a dominare nel mondo finanziario. È un fatto, e il negarlo non approderebbe a nulla, che gli uomini di affari non si mostrano in generale molto disposti ad accettare senza beneficio d'inventario la nuova forma di governo stabilitasi definitivamente in Francia, e quanto più questa si accentua, e tende a riaffermarsi, tanto meno essi si sentono tranquilli per l'avvenire. A questa cagione d'incertezza che riflette più che altro la Francia, ma che per l'influenza che questa ha sempre spiegato sul resto d'Europa, non poteva a meno di farsi sentire anche sulle altre Borse, dobbiamo aggiungere altre, che parte politiche, parte economiche, e parte di un carattere affatto speciale, contribuirono durante l'ottava a tenere il mercato dei valori pubblici perplessi, e senza slancio.

Fra le prime dobbiamo registrare il timore di nuove complicazioni in Oriente in seguito alle difficoltà sorte fra la Russia, e la Rumenia per il possesso di Arababia; fra le seconde il rinnovarsi dei fallimenti in Inghilterra, e la questione finanziaria in Italia, e fra le ultime l'avvicinarsi della peste nel centro d'Europa la quale comincia già a ferire molti interessi industriali, e commerciali particolarmente in Germania, e nell'Austria-Ungheria.

A Parigi frattanto le rendite francesi cominciarono ben sostenute, e le ragioni di que-

sto sostegno debbono cercarsi tanto nella situazione della piazza, quanto negli apprezzamenti fatti dalla Borsa sugli avvenimenti politici odierni. Anche i fondi esteri si tennero molto fermi. In seguito essendosi manifestata qualche maggiore offerta, i prezzi di tutti i valori trascorsero più deboli, ma verso la chiusura dell'ottava si ritornò nelle precedenti disposizioni. Il 5 0/10 francese da 112 82 ultimo prezzo di sabato scorso, saliva a 113 05; il 3 0/10 da 77 17 a 77 40, e il 3 0/10 ammortizzabile da 79 65 a 80 15. La rendita italiana 5 0/10 non ebbe durante la settimana gran favore, essendo salita soltanto da 74 20 a 74 25.

Il mercato di Londra si mantenne abbastanza fermo, e ciò contribuì non poco a sostenere il morale delle altre piazze. L'abbondanza del denaro, il facile sconto sul mercato libero, e un principio di miglioramento nella crisi industriale e commerciale che travaglia da vario tempo l'Inghilterra, risvegliarono qualche fiducia nell'avvenire, e furono la causa di questa fermezza. I consolidati inglesi da 96 13/16 salirono a 96 1/4, la rendita italiana si mantenne stazionaria a 73 3/4, e la rendita turca oscillava da 12 a 12 1/4.

Vienna e Berlino trascorsero generalmente deboli, e inattivi. La rendita italiana su quest'ultima piazza ebbe per tutta la settimana buona accoglienza, essendo salita da 74 50 fino a 75 10.

Le Borse italiane si tennero alla stregua di quella di Parigi, non senza però una certa moderazione nei loro procedimenti, inquantochè come abbiamo già notato, il nostro consolidato non ebbe nel corso della settimana gran favore su quella piazza, e già se ne cominciano a risentire gli effetti, con un abbondante ritorno di titoli su tutti i nostri mercati. La costante elevatezza del cambio su Francia, e la scarsità dell'oro all'interno sono le cause di questo fatto, che non può a meno di riuscire dannoso ai nostri scambi internazionali.

Sulla nostra Borsa la rendita 5 0/10 apriva la settimana a 82 47 1/2, si spingeva fino a 82 60 e dopo essere ricaduta a 82 40 resta oggi a 82 35.

Il 3 0/10 oscillava da 50 10 a 50 15, e il prestito nazionale nominale a 20 65.

A Roma il Blount fu negoziato da 89 80 a 89 90, i certificati 1860-64 da 90 75 a 90 85, e il Rothschild da 90 85 fino a 91.

A Napoli la rendita turca oscillò da 113 80 a 113 90.

Il movimento bancario fu ovunque ristrettissimo. Sulla nostra Borsa la Banca italiana si tenne intorno a 2050 ex coupon; la Toscana a 705, e il Credito Mobiliare fu contrattato fino a 717. A Roma la Banca Romana ebbe qualche affare da 1202 a 1204, e la Generale da 482 fino a 487, a Milano la Lombarda a 622, e a Torino la Subalpina a 324, e la Banca di Torino a 704.

Le azioni Tabacchi furono negoziate intorno a 849, le relative obbligazioni in oro a 566 circa, e le demaniali a 563 50.

In valori ferroviari non si fece quasi nulla.

Sulla nostra Borsa fu contrattata qualche partita di azioni meridionali a 344 25 e 344 50, e a Milano qualche lotto di obbligazioni *idem* da 267 50 a 268.

Il prestito fiorentino 1868 fu negoziato intorno a 114 e a Parigi da fr. 102 a 103.

I Napoleoni oscillarono da 22 14 a 22 18, il Francia a vista da 110 70 a 110 90, e il Londra a 3 mesi da 27 68 a 27 72.

NOTIZIE COMMERCIALI

Cereali. — Il commercio dei grani continua a mostrarsi poso favorevole ai venditori, avendo la pesantezza del genere in tutti i mercati esteri e nazionali recato maggior debolezza nei prezzi e molta riserva nei compratori. Le cause che contribuiscono a creare una tale situazione per ciò che riguarda l'interno, sono sempre le medesime, vi è a dire la forte concorrenza dei grani esteri, e l'andamento soddisfacente delle campagne.

A proposito anzi delle campagne sembra che il mese di gennaio sia stato molto favorevole ai seminati, perchè da corrispondenze private e da notizie di giornali si rileva la soddisfazione degli agricoltori circa al buono aspetto dei medesimi. Il mese di febbraio tanto interessante allo sviluppo delle piante non è cominciato molto bene, ma non essendo che sul principio, potrebbe dare lo stesso risultato del gennaio, e quindi qualunque prognostico in proposito, non potrebbe essere adesso che arrischiato.

A Livorno i prezzi praticati durante l'ottava furono di L. 32 25 al quintale per i grani gentili bianchi, di L. 32 per i rossi e di L. 29 a 30 per i grani maremmani.

In Empoli i grani bianchi si venderono da L. 24 a 24 50 all'ettolitro; i rossi da L. 23 50 a 24; i mischiati da L. 23 a 23 50, il granturco da L. 12 a 12 20 e i fagioli bianchi da L. 22 50 a 24 50.

A Siena i grani teneri variarono da L. 26 a 32 al quintale secondo qualità, il granturco da L. 15 a 18 50 e la scandella da L. 16 a 19.

A Bologna l'ottava chiuse con 50 centesimi circa di perdita per tutti gli articoli. I grani fini indigeni a stento ottennero L. 28 al quintale, i ferraresi al massimo L. 27 50, i grani delle romagne fecero da L. 26 50 a 27 e i granturchi da L. 16 65 a 16 75.

A Ferrara con affari al solo consumo i grani si contrattarono da L. 27 50 a 28 al quintale, e i granturchi sulle L. 16.

A Venezia mercato fiacco al prezzo di L. 24 a 26 al quintale per i grani; di L. 15 50 a 17 per i granturchi, e di L. 40 a 49 per il riso senza dazio.

A Milano si fecero i medesimi prezzi dell'ottava scorsa.

A Vercelli i risi variarono da L. 25 a 28 83 all'ettolitro secondo qualità.

A Torino mercato quasi nullo. Tuttavia i grani fini si mantengono sostenuti, e lo stesso avviene per la segale. I prezzi praticati furono di L. 27 a 30 al quintale per i grani, di L. 15 a 17 25 per il granturco, di L. 19 25 a 20 per la segale e di L. 35 a 41 per il riso bianco fuori dazio.

A Genova affari sufficientemente attivi, e prezzi invariati. I grani teneri lombardi si contrattarono da L. 27 a 30 al quintale, i Catania a i Barletta da L. 29 75 a 30, i Berdianska a L. 21 all'ettolitro, i Polonia da L. 21 75 a 24, e i Nicopoli da L. 22 a 24 75.

In Ancona pochissimi affari al prezzo di L. 25 al quintale per i grani mercantili delle Marche, di

L. 24 50 per gli abruzzesi, di L. 16 a 16 50 per i frumentoni e di L. 18 per le fave.

A Napoli gli ultimi prezzi fatti in Borsa per i grani teneri delle Puglie consegna e Barletta furono di L. 20 12 all'ettoliro per i disponibili, di L. 29 27 per marzo, e di L. 21 11 per i futuri.

A Bari e a Cagliari vennero fatti i medesimi prezzi dell'ottava scorsa.

In Francia i grani variarono secondo paese e qualità da fr. 22 a 27 i 100 chilogrammi; e le farine da fr. 52 a 56 il sacco, contro fr. 28 a 34 per il grano, e fr. 62 a 68 per le farine al 1° febb. 1879.

Zuccheri. — Nella medesima posizione delle settimane precedenti cioè a dire con poche operazioni e con prezzi generalmente deboli specialmente per i raffinati.

A Genova si fecero varie operazioni al prezzo di lire 56 i 100 chil. per i greggi Benares, di lire 131 per i raffinati della Ligure Lombarda e di 130 per i pile.

In Ancona, Livorno, Venezia i raffinati olandesi, francesi e germanici variarono da lire 130 a 135 al quint. stazionato secondo merito.

A Trieste i pesti austriaci deboli da fior. 29,75 a 31,75 al quint.

A Parigi mercato sostenuto. I bianchi N. 3 si quotarono a franchi 61 e i raffinati scelti a franchi 140.

A Londra i prezzi ribassarono di un quarto di scellino su quelli dell'ottava scorsa, e in Amsterdam il Giava N. 12 fu quotato a fior. 28 1/4.

Cuoi e pellami. — Sempre in calma e deboli stante le notizie poco soddisfacenti venute durante la settimana da Buenos-Ayres.

A Genova si venderono nel corso dell'ottava da oltre settemila cuoi al prezzo di lire 110 ogni 50 chilogr.; per Montevideo di chil. 5; di lire 72 per Kurra e di chil. 314; di lire 50,50 per la Sabianca di chil. 6; di lire 40 per Calcutta Dana da maello di chil. 2/3.

A Milano i timori di ribasso che si avevano nello scorso mese non si sono verificati perchè la cattiva stagione spinge sempre il consumo e le conerie collocano regolarmente i loro prodotti. I prezzi praticati furono di lire 3,30 a lire 3,40 al chil. per il corame di chil. 6/8; di 3,35 a 3,45 per detto di 8/10; di 3,40 a 3,50 per detto di 8/10; di 3,60 a 3,80 per boadoier di 456; di 5,40 a 5,60 per vitelli greggi di 1/2; di 4,60 a 5 per detti di 2/3 e di 4,20 a 4,60 per detti di 3/4.

Caffè. — Stante la fermezza segnalata dalle principali piazze del Brasile, il sostegno fu il carattere dominante della settimana nella maggior parte dei mercati europei.

A Genova i prezzi si mantennero generalmente invariati, ma gli affari furono piuttosto animati, essendosi venduto da circa 300 sacchi di caffè al prezzo di L. 93 50 a 95 50 ogni 50 chilogr. per il Santos, di L. 85 per il S. Domingo, e di L. 92 a 95 50 per il Rio naturale.

A Livorno si venderono alcune partite di S. Domingo a L. 285 e alcuni lotti di Portorico a L. 360 il tutto al quint. senza dazio consumo.

A Trieste mercato calmo al prezzo di fior. 62 50 a 88 al quint. per il Rio, di fior. 120 per il Moka, e di fior. 75 a 80 50 per il Laguaira comune.

A Marsiglia mercato leggermente in ribasso per i brasiliani, e sostenuto per le qualità di buon guiso.

All'Havre mercato fermo a fr. 77 ogni 50 chilogr. per il Rio non lavato, e di fr. 109 a 111 per il Laguaira scelto.

A Londra calma, e in Amsterdam il Giava buono ordinario sostenuto a 43 cent.

Notizie telegrafiche dal Brasile recano mercati animati e prezzi fermissimi. Al Rio il good first fu

quotato da 6300 reis a 6450 ogni 10 chilogr., e a Santos le qualità superiori da 5500 a 5700.

Spiriti. — Da qualche giorno i prezzi sono meno sostenuti, le vendite più facili.

A Genova gli arrivi, specialmente dalle fabbriche del mezzo giorno sono piuttosto abbondanti. Gli spiriti di Napoli disponibili di gr. 93/94 si venderono a L. 120 al quint., detti di gr. 90/91 a L. 115 e detti a consegnare di gr. 90/91 a L. 111.

A Milano nessuna variazione. I tripli di gr. 94/95 senza fusto e le provenienze da Napoli di gr. 90 fusto gratis fecero L. 114 ogni 100 chil., le provenienze dalla Germania di gr. 94/95 L. 122, e l'acquavite di grappa senza fusto da L. 60 a 63.

A Parigi mercato debole. Le prime qualità di 90 gradi si quotarono per febbraio, marzo e aprile a fr. 58 25.

Canape. — Il miglioramento manifestatosi la settimana scorsa a Ferrara non ebbe alcun seguito e il mercato ricadde nella precedente situazione, vale a dire in calma, e con prezzi generalmente deboli. Un tal cambiamento è dovuto all'inazione degli esportatori in seguito a mancanza d'ordini dai mercati inglesi. I prezzi praticati in settimana furono di fr. 250 a 260 al migliaio ferrarese per le migliori qualità.

A Bologna la canape fina a morelli spicciolati fu collocata lentamente al prezzo medio di L. 95 al quint., e la roba comune in partite non dette luogo ad alcuna contrattazione.

A Lugo furono vendute nel corso della settimana diverse partite di canapa buona andante da L. 76 a 80 i 100 chilogr.

Cotoni. — In seguito a una certa ripresa manifestatasi a Liverpool, la maggior parte dei mercati trascorse sufficientemente attiva e con prezzi sostenuti.

A Milano gli America Middling si venderono da L. 80 a 82 i 50 chilogr., gli Oomra da L. 69 a 70, i Dhollerah da L. 67 a 70, i Puglia da L. 76 a 77 e i Salonicco indigeni da L. 67 a 68.

All'Havre buona domanda con prezzi fermi nella roba pronta e deboli per l'acconsegnare. Il Luigiana tré-ordinaire fu quotato a fr. 63 ogni 50 chilogr. al deposito.

A Liverpool gli ultimi prezzi fatti furono di den. 5 7/16 per il Middling Orléans, di 5 3/16 per il Middling Upland, e di 4 3/8 per il Fair Oomra, e a Nuova York di cent. 9 1/2 per il Middling Upland pronto.

Olii diversi. — L'olio di cotone prosegue a ribassare.

A Livorno le qualità americane si contrattarono da L. 85 a 96 i 100 chilogr., e a Genova le provenienze da Nuova Orléans da L. 94 a 95, e le inglesi da L. 86 a 87 il tutto franco al vagone. L'olio di lino si mantiene debole stante i molti arrivi dall'Inghilterra, e i prezzi per le qualità nazionali variano da L. 90 a 92 i 100 chilogr. Le provenienze da Liverpool furono vendute a Genova intorno a L. 75 al quint. al deposito.

Sete. — Le transizioni preseguirono come per l'addietro stentate, e difficili senza però poter dire che la situazione sia peggiorata. Ciò potrebbe essere un buon sintomo per l'avvenire, e quindi bisogna non lasciarsi prendere dallo scoraggiamento, e riflettere che vi furono altre epoche, in cui si verificarono uguali, ed anche maggiori depressioni, che vennero susseguite da favorvoli reazioni. Le perdite rilevanti subite dagli importatori di sete asiatiche dovrebbero poi calmare le tiepidazioni di coloro che temono, che essi passano con l'andar del tempo rendere inutile la produzione serica in Europa. E un fatto peraltro che attualmente molta merce si concentra in tutti i grandi mercati di consumo at-

trattivi dalla facilità dello sconto, e naturalmente la fabbrica approfitta di un tale accumulamento di merce per chiedere, e ottenere nuovi riduzioni. I prezzi praticati a Milano furono di L. 62 a 58 al chilogr. per greggie 9/10 di primo e secondo ordine; di L. 76 per organzini straflati classici 18/20; di L. 74 a 70 per detti di primo e secondo ordine; di L. 71 per trame classiche a 2 capi 20/22; di L. 56 per trame mezzani di secondo ordine; di L. 69 a 65 per trame a 3 capi 30/34 di primo e secondo ordine, di L. 25 a 16 per i doppi greggi.

A Torino le operazioni non ebbero alcuna importanza.

A Lione calma, e prezzi deboli. Fra le vendite fatte abbiamo notato della greggie verdi di Toscana 9/11 cedute a fr. 57.

A Marsiglia la settimana trascorse con affari ristrettissimi, e con prezzi in ribasso anche per le greggie chinesi, che finora avevano resistito al deprezzamento generale. I bozzoli secchi ribassarono anch'essi di 50 cent. circa sui prezzi segnalati nella precedente rassegna.

Olii d'oliva. — Continua il sostegno nella maggior parte dei mercati di produzione.

A Diano Marina stante gli scarsi depositi, e la poca importanza del raccolto, i prezzi tendono al rialzo. I sopraffini vecchi biancardi si controllarono da L. 170 a 175 al quint.; i fini da L. 160 a 165; i nuovi lampanti da L. 110 a 112 ed anche a lire 120, i mosti da L. 104 a 105; le cime da L. 97 a 100, e i lavati da L. 80 a 82.

A Genova i Bari N. 3 fecero da L. 110 a 112; i Sardegna mangisibili, e mezzofini nuovi da L. 120 a 128, e i Romagna da L. 102 a 114.

A Livorno i nuovi delle circostanti colline si contrattarono da L. 36 a 43 il barile di 30 chilogr.; i Bari da L. 105 a 110; i Maremma da L. 100 a 102; e i Romagna da L. 110 a 115.

A Empoli i prezzi praticati variarono da L. 104 a 106 all'ettolitro.

A Siena si fecero alcune vendite da L. 110 a 123 al quintale.

A Napoli si spiegò durante la settimana un movimento progressivo, sensibile di rialzo, senza dar tempo ai ribassisti di poter rientrare nelle compre, se non a prezzi esagerati. Molti ordini furono ritirati da forti speculatori, mentre le case appoggiarono completamente il rialzo con accorte manovre ora di vendite, ora di compre, finché riuscirono nello scopo di ben collocare gli olii. In Borsa i prezzi praticati furono per il Gallipoli di L. 96,79 per i disponibili, di L. 97,08 per marzo; di L. 97,51 per maggio, di L. 98,67 per agosto, e di L. 102,55 per i futuri; e per il Gioia di L. 90,75; 91,55; 92,55; 93,37, e 98,18, a seconda delle scadenze suddette il tutto al quint.

A Bari si fecero anche in questa settimana importanti affari per l'esportazione con prezzi fermissimi. I sopraffini fecero da L. 128,80 a L. 133,55; i fini da L. 107,35 a 124,02 secondo marca, e i comuni da L. 90 a 92 il tutto al quint. di 1° costo.

Metalli. — *Ferro.* — I prezzi praticati a Livorno durante l'ottava furono di L. 24 al quintale per il ferro comune inglese; di L. 30 per detto raffinato; di L. 30 per cerchi e reggette; di L. 28 e 34 per tondinella e quadrellini in fasci, e di L. 40 a 50 per le lamiera in lastre.

Piombo. — Con affari limitati e con prezzi deboli. A Milano con ribasso di 50 cent. a 1 lira il Portosola in pani fu venduto a L. 44 al quint.; lo Spagna in pani L. 43, e il piombo per tubi, e in lastre L. 48; a Genova i prezzi variarono da L. 43 a 44, e a Marsiglia con altro ribasso i piombi argentiferi fecero fr. 36 50; detti di 1^a e 2^a fusione da fr. 36 a 37, e i laminati per tubi fr. 41.

Stagno. — In rialzo, a Milano di 3 a 8 lire i 100

chilogr. I prezzi fatti furono di L. 210 per il Banca; di L. 205 per l'inglese, e di L. 200 per lo Stretto, e a Marsiglia variarono da fr. 170 a 180 secondo qualità.

Rame. — Sostenuto nella maggior parte dei mercati. Il Chili in pani vale sui luoghi di prima mano L. 190 al quint.; il Best schetel L. 195; il francese in foglie L. 220, e l'inglese *idem* L. 225.

Petrolio. — In rialzo tanto nei luoghi d'origine, che nelle grandi piazze di consumo d'Europa.

A Genova i prezzi di chiusura furono di L. 26 75 a 27 50 al quint. schiavo tanto per le casse, che per i barili, e staziate le prime fecero da L. 61 50 a 62, e i barili da L. 66 a 66 50.

A Venezia se ne vennero diverse partite al prezzo di L. 28 50 a 29 50 al quintale fuori dazio.

A Livorno, in Ancona e nelle altre piazze della penisola i prezzi variarono da L. 70 a 72 ogni 100 chilogr. slaziato.

In Anversa le ultime quotazioni furono di fr. 23 50 ogni 100 chilogr. al deposito.

A Nuova York, e a Filadelfia di centes. 9 1/2 per gallone.

Generi per tingere. — I lavori tintorii non hanno ripreso ancora quello slancio che erasi in diritto di sperare al riaprirsi della stagione dopo gli ubertosi raccolti dell'anno scorso. Oltre alle cause generali che tutti conoscono e che tennero arenato in questo momento il commercio in genere, per le tintorie bisogna aggiungere i moltissimi fallimenti che ebbero luogo nel ramo manifatturiero. Ecco adesso i prezzi di alcuni principali articoli:

Alizzerina artificiale. Debole a motivo dello scarso consumo in Germania, e in Italia. La roba di buona marca di gr. 22 si vende da noi intorno alle L. 8,25 al chilogrammo.

Acido tartarico. Il francese vale L. 40 al kil.

Amidone. Debole a motivo del ribasso dei grani. Le qualità buone si comperano sulle L. 40 al quintale.

Cloruro di calce. L'inglese in barili di legno duro cerchiati in ferro di gr. 115 a 117 vale L. 23,50 i 100 chilogr.

Cocciniglia. Nelle ultime Aste tenute a Londra i prezzi aumentarono di cent. 25 al chil. per la grigia, e di 23 a 50 per lo zanattilo.

Cromato di potassa. L'inglese si mantiene sostenuto a L. 145 circa al quint.

Curcuma Bengala. La macinata vale L. 68 al quintale.

Destrina. A motivo del ribasso delle fecole la prima qualità bianca si vende oggi a L. 85 al quint. e la bionda a L. 82.

Minio inglese. Ne furono venute a Milano alcune partite a L. 63 ogni 100 chilogr.

Robbia di Avignone. Offerta a L. 52 i 100 kil.

Vetriolo. Il Cipro inglese si vende a L. 62 al quint. e il verde veneto a L. 10,50.

ESTRAZIONI

Prestito 5 p. c. città di San Remo 1878 (diviso in 1470 (obbligaz. da L. 500). — 1^a estrazione annuale, 30 dicembre 1878.

N.	9	30	44	106	166	196
219	274	317	331	342	362	377
440	502	515	516	548	589	626
633	647	690	841	883	897	904
951	963	989	1058	1081	1100	1120
1152	1226	1239	1322	1358	1400	1461
1463.						

Rimborso in L. 500 per obbligazione, dal 1° gennaio 1879, a San Remo, dalla Cassa municipale.

STRADE FERRATE ROMANE

AVVISO

Accollo della Costruzione di 3 Capannoni alle Officine di Porta al Prato

La Società delle Ferrovie Romane volendo procedere alla costruzione di Tre Capannoni per la montatura di 16 Locomotive, alle Officine di Porta al Prato in Firenze, apre una gara a schede segrete per tutti coloro che volessero concorrere alla suddetta costruzione.

I lavori compresi nell'appalto ammontano complessivamente alla somma di L. 182,016 52.

Il Capitolato d'Oneri, il progetto e la perizia sono ostensibili nell'Ufficio dell'Ingegnere Capo della 1^a Sezione del Mantenimento situato al piano superiore della Stazione Centrale di Firenze.

Ogni concorrente, per essere ammesso alla gara, dovrà fare nella Cassa Centrale della Società in Firenze, una cauzione provvisoria di L. 4000 in denaro ovvero di L. 250 di rendita in Cartelle al Portatore del Debito Pubblico Italiano od in Titoli della Società direttamente garantiti dallo Stato.

Le offerte, redatte in carta da bollo da una lira, secondo la Modula che fa parte del Capitolato, cioè senza limitazione o riserva, dovranno pervenire suggellate alla Direzione della Società delle Ferrovie Romane in Firenze, non più tardi delle ore 12 meridiane del giorno 18 Febbraio 1879. La busta contenente l'offerta dovrà portare l'indicazione: — **Offerta per la costruzione di Tre Capannoni alle Officine di Porta al Prato in Firenze.**

Insieme all'offerta dovrà trasmettersi un Certificato di un Ispettore o Ingegnere Capo del Genio Civile o di un Ingegnere Capo Servizio di una Società Ferroviaria di data non più lontana di sei mesi, che giustifichi la idoneità del concorrente ad eseguire opere edilizie.

L'Amministrazione non è vincolata a prescegliere fra i concorrenti quello che avesse offerto maggior ribasso e può anche rifiutare tutte le offerte, volendo su tale riguardo rimanere perfettamente libera.

L'aggiudicazione definitiva dell'accollo s'intende però subordinata alla sanzione del Governo.

Firenze, 31 Gennaio 1879.

LA DIREZIONE GENERALE.

BIBLIOTECA DELLE SCIENZE LEGALI

(COLLEZIONE PELLAS)

OPERE PUBBLICATE

ANNOTAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE dell'avv. E. Fois tratte dalle relazioni del ministro Vacca 23 giugno 1865, e del ministro Pisanelli al Senato nella tornata 26 novembre 1863, dalle decisioni delle Corti supreme, e dagli scrittori di diritto, corredate degli articoli relativi del Codice civile, di commercio, dell'ordinamento giudiziario e regolamento generale, di alcune altre leggi speciali, e degli articoli corrispondenti del Codice del 1859. — Tre volumi. È pubblicato il 1° vol. L. 10.

CODICE CIVILE ITALIANO. Edizione contenente la correlazione degli articoli fra loro, e con quelli degli altri Codici e delle Leggi vigenti; la corrispondenza coi singoli articoli del Codice abrogati, con una tavola finale comparativa di tutti gli articoli dei vari Codici. Compilazione dell'Avv. Prof. SAREDO. — Un volume di pagine 800 L. 10.

COMMENTARI AL CODICE CIVILE ed Elementi dei medesimi dell'avv. PAOLO MARCHI. Vol. due L. 16 — L'autore sta lavorando al 3° volume.

CODICE PENALE PER L'ESERCITO DEL REGNO D'ITALIA (29 novembre 1869). Edizione contenente: La conferenza degli articoli del Codice fra loro, e fra quelli degli altri Codici e Leggi vigenti. — Il testo delle leggi e degli articoli del Codice penale comune che lo completano e a cui il Codice penale militare si riferisce. — La corrispondenza degli articoli del Codice con quelli del Codice militare del 1859 abrogato. — Con un copiosissimo indice analitico. — Compilazione dell'avv. prof. G. SAREDO . . . L. 3 — CODICE PENALE, Ediz. tascabile . . . L. 2 50

CORSO DI DIRITTO COSTITUZIONALE, di LUIGI PALMA, prof. di Diritto Costituzionale nella Regia Università di Roma. — Tre volumi. È pubblicato il vol. 1° L. 6 — 2° » 8 — Il terzo vol. è in corso di stampa.

DIRITTO CAMBIARIO INTERNAZIONALE, del Cav. PIETRO ESPERSON, professore di Diritto Internazionale e Amministrativo nell'Università di Pavia. Un volume L. 2 50

DELLA RECIDIVA NEI REATI, lavoro stato premiato dal Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione nel Concorso al posto di Perfezionamento negli Studi di Diritto Penale per l'anno 1870, dell'Avvocato prof. ANTONIO VISMARA, Membro dell'Accademia fisio-medico-statistica, ec. — Un volume L. 3 50

GIURISPRUDENZA TEATRALE Studi dell'Avv. PROSPERO ASCOLI. — Un volume in-8 L. 4 —

IL DIRITTO MARITTIMO DELLA GERMANIA SETTENTRIONALE comparato col Libro II del Codice di commercio del Regno d'Italia. — Studi per l'avv. G. B. RIDOLFI. — Un volume in-8 di pag. Cxxx-272 L. 5 — contenente:

- I, il Libro V. del Codice di Commercio generale germanico per la prima volta tradotto in italiano;
- II, le Condizioni generali per le assicurazioni marittime pubblicate dalla Camera di Commercio di Amburgo;
- III, un copioso indice analitico delle materie contenute nel Libro V. del Codice germanico colla terminologia del diritto marittimo italiano tedesco.

ISTRUZIONI DI DIRITTO ROMANO COMPARATO AL DIRITTO CIVILE PATRIO, dell'Avv. FILIPPO SERAFINI, Professore nella R. Università di Pisa. Seconda edizione — Vol. 2 L. 8 —

ISTRUZIONI DI PROCEDURA CIVILE. — Preceduta dall'Esposizione dell'Ordinamento giudiziario italiano, dell'Avv. GIUSEPPE SAREDO, Prof. di Legge nell'Università di Roma. Due volumi di 700 pag. L. 20 --

LA LETTERA DI CAMBIO per l'avvocato LERCOLE VIDARI, Prof. di Diritto Commerciale nella R. Università di Pavia. — Un volume di pag. 700 L. 10 —

LEZIONI DI AMMINISTRAZIONE COMUNALE dettate dal cav. L. TORRIGIANI, Notare regio e Segretario del Comune di Bagno a Ripoli in Provincia di Firenze, per comodo dei sindaci segretari ed impiegati comunali e più specialmente degli abilitandi all'ufficio di segretario comunali sul programma ufficiale per l'esame scritto e orale contenuto nelle istruzioni del regio ministero degli interni del 12 marzo 1870.

È pubblicato il primo volume . . . L. 8 — È in corso di stampa il 2° volume.

PENSIERI SUL PROGETTO DI CODICE PENALE ITALIANO DEL 1874 del professore FRANC. CARRARA. Senatore del Regno, ediz. riveduta e ampliata dall'autore, vol. unico L. 3 —

SAGGIO DELLA STORIA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO di GIUS. SAREDO Vol. unico L. 2 —

TRATTATO DI DIRITTO INTERNAZIONALE MODERNO, cui formano appendice le Istruzioni degli Stati Uniti d'America ai loro eserciti in tempo di guerra, tradotte per la prima volta dall'Avv. GIUSEPPE SANDONÀ, prof. di diritto Internazionale nella R. Università di Siena. — Volumi 2 di pagine 826 L. 10 --

TRATTATO DELLE LEGGI, dei loro conflitti di tempo e di luogo, della loro interpretazione e applicazione. — Commentario teorico-pratico del Titolo preliminare del Codice Civile e delle Leggi transitorie per l'attuazione dei Codici vigenti, per l'Avvocato GIUS. SAREDO Prof. di Legge nella R. Università di Roma. Vol. I di pagine 548 L. 8 — L'Autore sta preparando il II Volume.

Traduzioni

PRINCIPJ DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ REALE di JOSHUA WILLIAMS, di Lincoln's Inn avv. di S. M., prima traduzione con note, (dalla 9 edizione inglese 1871) degli avvocati G. FRANCO e G. CANEGALLO. — Un volume in-8 di pag. 400 L. 9 —

OPERE VARIE PUBBLICATE

CATALOGO POLIGLOTO DELLE PIANTE compilato dalla Contes a di S. Giorgio nata HARLEY d'OXFORD. Un vol in-8 L. 15 —

FIRENZE IN TASCA. Guida illustrativa e descrittiva della città e dei suoi contorni. Un elegante volume in-16. con tavole litografiche 4.ª edizione L. 1 50

GRAMMATICA ARABA VULGARE del prof. GIUS. SAPETO. Un vol. in-8 L. 8 —

LEZIONI DI ARITMETICA, ALGEBRA GEOMETRIA E TRIGONOMETRIA compilata secondo i Programmi ministeriali per le scuole speciali e per l'ammissione alla scuola superiore di Guerra dal prof. ARMANDO GUARNIERI. Un vol. in-8. di 600 pag. con 11 tavole litografiche L. 10 —

N. B. — Le dette lezioni si vendono anche separatamente, cioè:

LEZIONI DI ARITMETICA. — Un volume in-8 L. 2 —

LEZIONI DI GEOMETRIA. — Un volume in-8. con tavole L. 5 —

LEZIONI DI ALGEBRA E TRIGONOMETRIA. 1° vol. in-8. con tavola L. 3 —

RICERCHE INTORNO A LEONARDO DA VINCI per GUSTAVO UZIELLI. — Un volume in-8 di pag. 200, stampato su carta a mano in sole 200 copie L. 10 —

SCRITTI PER LE GIOVINETTE della Concessa LEONTINA FANTONI. — L'AMICIZIA Un bel vol. in-16. leg. alla bodoniana . . . L. 2 —

STORIA DELLA RIVOLUZIONE DI ROMA E DELLA RESTAURAZIONE DEL GOVERNO PONTIFICIO dal 1 giugno 1846 al 15 luglio 1849 del Comm. GIUSEPPE SPADA. — Prezzo dei 3 vol L. 13 —

VITE DI ARTISTI CELEBRI scritte ad ammaestramento del popolo da O. BRUNI — Luca della Robbia, Fra Filippo Lippi; Andrea del Castagno; Polidoro da Caravaggio e Matruino da Firenze, B. Cellini; M. Buonarroti; Gio. Batt. Lulli; Salv. Rosa; Leonardo da Vinci, Niccolò Grosso detto il Cuparra; Gio. Flaxman; Raffaello Sanzio da Urbino; Gio. Wedgwood, Niccolò Poussin; Gio. Batta Pergolesi; Bernardo Palissy, Gio. Pussillo; Riccardo Anwaright; N. A. Zingarelli; Francesco di Quenoy; Antonio Canova. — Un volume in-16 L. 2 —

Dirigersi all'Amministrazione dell'Economista
Firenze, Via Cavour, N. 10 primo piano